# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 30 settembre — Numero 232

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-30

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
» Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent.* 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## AVVISO

### Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1920 e prezzi di vendita dei relativi atti in fogli sciolti.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla **Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti** pel prossimo **anno 1920** *sono stabiliti in lire trenta, comprese le spese di posta, per le* pubbliche amministrazioni e loro impiegati e in lire trentadue, comprese pure le spese di posta, per i privati.

Per i non abbonati, il prezzo dell'intera annata della Raccolta stessa è di lire trentaquattro.

Il prezzo di acquisto di ogni volume, qualora ne sia disponibile la vendita separata, è fissato indistintamente in lire sei.

Saranno infine venduti al prezzo di lire 0,25 per folio di sedici pagine o frazione di foglio, gli atti di Governo in foglio sciolto, nonchè le puntate della Raccolta suddetta.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta o l'acquisto di atti, come pure i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno, via Giulia, num. 52 (quartiere 16) in Roma.*

All'importo di ciascuna cartolina-vaglia, dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a)* della tariffa, allegato *A)* del testo unico, approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del decreto-legge Luogotenenziale num. 1134, del 1918; e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri centesimi dieci per la relativa marca da bollo ai termini del predetto decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134, del 1918.

Si avverte che il 4° ed il 5° volume e gli indici della raccolta del 1918 non sono stati, per esigenze tipografiche, ancora stampati. Essi verranno spediti, man mano che saranno disponibili, agli aventi diritto.

## SOMMARIO

**PARTE UFFICIALE.**

Errata-corrige.

**Leggi e decreti.**

**Regio decreto** *n. 1682 che radia dal quadro del naviglio da guerra dello Stato il rimorchiatore* Italia 2ª *ed il piroscafo* Porto Maurizio.

**Regio decreto** *n. 1683 che modifica l'art. 6 del regolamento 25 novembre 1910. n. 887, per il funzionamento del R. Comitato talassografico italiano.*

**Regio decreto** *n. 1692 che estende alla provincia di Siena il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106, relativo alla proroga dei contratti di locazione di cave di marmo nelle provincie di Lucca e di Massa Carrara, stabilendosi inoltre che i Collegi arbitrali decidano come amichevoli compositori.*

**Regio decreto** *n. 1747 con cui si autorizza a provvedere alla nomina di cinquanta pretori scegliendoli tra i vice pretori mandamentali.*

**Regio decreto** *n. 1749 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli e modifica altresì la denominazione del cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920.*

**Relazioni** e **Regi decreti** *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Chianciano (Siena), Cuglieri (Cagliari)* e *Riesi (Caltanissetta).*

**Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari**: *Notificazione.*

**Disposizioni diverse.**

**Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Concorsi.**

**PARTE NON UFFICIALE.**

**Camera dei deputati**: *Seduta del 17 settembre 1919* (continuazione) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

# PARTE UFFICIALE

### ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre 1919, n. 211, del R. decreto 2 stesso mese, n. 1495, che approva il testo unico della legge elettorale politica, all'articolo 17, comma 4°, alinea 3°, dopo le parole *cancellazione dei morti*, sono state omesse le altre seguenti parole *di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore e*, che leggonsi nel decreto originale.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 1682 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R decreto 16 maggio 1915, n. 725 col quale, fra altri, il rimorchiatore *Italia 2ª* della Società rimorchiatori genovesi veniva inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1450 col quale, il piroscafo *Porto Maurizio* della Società marittima italiana veniva inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tali provvedimenti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato, nei riguardi del rimorchiatore *Italia 2ª*, il R decreto 16 maggio 1915, n. 725, a datare dal 12 luglio 1919.

È abrogato altresì, a decorrere dal 2 agosto 1919, il decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1450.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1683 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 novembre 1901, n. 837 che approva il regolamento del Regio Comitato talassografico italiano;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I tecnici esperti di cui all'articolo 6 del regolamento del Regio Comitato talassografico approvato con Regio decreto 25 novembre 1910, n. 837, anzichè in numero di otto, possono essere nominati in numero non maggiore di venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1692 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106, relativo ai contratti di locazione di cave di marmo nelle provincie di Lucca e di Massa Carrara;

Ritenuto che nella provincia di Siena si riscontrano, nei riguardi della coltivazione delle cave di marmo, le analoghe condizioni che consigliarono le disposizioni di favore, per la esecuzione dei contratti di locazione delle cave, date per le provincie di Lucca e di Massa Carrara col suddetto decreto Luogotenenziale e successivamente estese col decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 891, alla provincia di Genova;

Riconosciuta perciò la opportunità di estendere all'industria marmifera della provincia di Siena le disposizioni medesime;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per la grazia e giustizia e i culti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione del decreto Luogotenenziale del 26 gennaio 1919, n. 106, è estesa alla provincia di Siena.

Art. 2.

I collegi arbitrali di cui all'art. 2. del detto decreto Luogotenenziale decidono le controversie come amichevoli compositori.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 1747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Ritenuto che, con decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, il Governo del Re fu autorizzato a provvedere alla nomina di 300 pretori da scegliersi fra gli avvocati, i procuratori esercenti e i notai mediante concorso per titoli, nel quale è stato tenuto conto delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani di guerra;

Ritenuto che, anche in seguito a queste nomine, resteranno vacanti molte preture, alle quali non è possibile di provvedere col personale giudiziario attualmente in servizio;

Considerato che è opportuno rimeritare l'opera dei vice pretori mandamentali, i quali, durante la guerra, hanno lodevolmente concorso al regolare funzionamento degli uffici giudiziari, sostituendo i titolari delle preture assenti o mancanti;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re potrà provvedere alla nomina di cinquanta pretori da destinarsi a preture che saranno indicate, con decreto del ministro guardasigilli, scegliendoli di preferenza fra i vice pretori mandamentali nominati da più di due anni, i quali abbiano esercitato con lodevole risultato, per un periodo di almeno sei mesi, alla data del 1° novembre 1919, la supplenza autorizzata dal decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 891.

I posti che rimanessero disponibili fino a raggiungere il numero suindicato, potranno essere conferiti a vice pretori mandamentali, nominati parimenti da più di due anni, che, durante la guerra, per un periodo continuativo di almeno sei mesi, alla data del 1° novembre 1919, abbiano, nella propria sede, retto l'ufficio per mancanza del titolare, ovvero per essere stato questi chiamato alle armi, a termini dell'art. 265 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario e del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 663.

Art. 2.

I vice pretori, i quali aspirano alla nomina a pretore, in conformità del presente decreto, devono farne domanda, per via gerarchica, al ministro della giustizia entro il termine che verrà stabilito con decreto ministeriale.

Nella domanda devono dichiarare di mettersi a disposizione del ministro per la residenza, che sarà loro assegnata in caso di nomina.

I capi delle rispettive Corti di appello, nel trasmettere al ministro le domande, le accompagneranno con particolareggiate informazioni sugli aspiranti, ed esprimeranno il loro avviso sulla opportunità della nomina.

Il giudizio definitivo sulla nomina spetta al ministro della giustizia.

Art 3.

Ai pretori nominati per effetto del presente decreto saranno applicate le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

Essi saranno graduati fra di loro in base al periodo di servizio prestato in qualità di vice pretore. In caso di parità di servizio, avrà la precedenza il più anziano di età.

Essi prenderanno posto nella graduatoria generale immediatamente dopo i pretori nominati in conformità del decreto Lugotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 1749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno indicate:

Cap. n. 12. Sussidi continuativi e straordinari, ecc. + 3,000,000 —
Cap. n. 14. Spese pel trasporto e per l'assistenza dei profughi che ritornano alle loro sedi . . . + 5,000,000 —

Art. 2.

La denominazione del cap. 20 dello stato di previsione suddetto è modificata come segue: « Spese per l'assistenza morale e materiale dei cittadini delle terre liberate e contributi ad enti pubblici e privati per lo stesso scopo ».

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 10 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chianciano (Siena).*

SIRE!

Sin dal maggio del 1916, trovandosi il Consiglio comunale di Chianciano ridotto, per effetto di richiami alle armi, a meno di un terzo dei suoi componenti, il prefetto di Siena ha dovuto affidare ad un suo commissario l'amministrazione del Comune.

Iniziatasi la smobilitazione, alcuni consiglieri sono ritornati in paese, ma la gestione della civica azienda non ha potuto essere restituita alla rappresentanza elettiva, perchè dei nove consiglieri disponibili (due sono morti e quattro tuttora trattenuti in servizio militare) otto hanno dichiarato di rinunciare il mandato.

In tale situazione, non ravvisandosi conveniente che la gestione del commissario prefettizio sia protratta ulteriormente, quando non si può contare che la rappresentanza elettiva si trovi in grado di riassumere l'amministrazione del Comune, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario suddetto.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 maggio ultimo scorso, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chianciano, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Bimbi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cuglieri (Cagliari).*

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Cuglieri, per dimissioni e decessi, si trova ridotta a soli 9 consiglieri in carica, sopra 20 assegnati per legge.

Recentemente, essendosi inasprito il malcontento della popolazione contro gli amministratori del Comune, per evitare disordini si rese necessario disporre un'inchiesta sull'andamento dell'azienda municipale, i risultati della quale indussero i 9 consiglieri in carica a presentare le dimissioni.

Si dovette perciò incaricare della provvisoria gestione del Comune un commissario prefettizio.

Ma lo stato di abbandono e di disorganizzazione di tutti i pubblici servizi in cui si trova il Comune, in conseguenza di una cattiva gestione protratta per un periodo di alcuni anni, rende indispensabile ricorrere allo scioglimento del Consiglio comunale, anche per dare all'Amministrazione straordinaria poteri più ampi che lo mettano in grado di provvedere sui problemi che interessano l'ente e di eliminare l'agitazione che perdura nella popolazione.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 1° luglio 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cuglieri, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Salvatore Castellani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta).*

SIRE!

Ventidue consiglieri del comune di Riesi, sopra 30 assegnati per legge, hanno presentato le dimissioni.

Trovandosi perciò l'Amministrazione del Comune nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette incaricare un suo commissario per la provvisoria gestione della civica azienda.

Ma poichè per il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, non è possibile procedere alla ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorre dare al commissario i più ampi poteri, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale, in considerazione della durata indeterminata della sua gestione si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio comunale per poter convertirè in Regio il commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere dal Consiglio di Stato espresso in adunanza del 1° luglio 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riesi, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. cav. Giuseppe Scichillone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

## MINISTERO
### per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

#### NOTIFICAZIONE

In relazione al proprio decreto 4 agosto 1919 il Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi notifica:

Entro la prima quindicina del prossimo mese di ottobre ogni ditta detentrice di uova conservate in calce o in frigorifero, non potrà vendere quantitativi di merce superiori complessivamente al 10 0[0 delle quantità totali di uova possedute e denunziate a norma del decreto sopra indicato.

Roma, 27 settembre 1919.

*Il sottosegretario di Stato*: MURIALDI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 settembre 1919.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| **3.50 % netto (1906)** . . . | 86. 25 | — |
| **3.50 % netto (1902)** . . . | — | — |
| **3 % lordo** . . . . . . . | — | — |
| **5 % netto** . . . . . . . | 93 63 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 29 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio)
Parigi 119,62 — Londra 40,84 — Svizzera 172,87 — New York 9,67 — Oro 161,92.

# CONCORSI

## MINISTERO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ai posti:

1° di titolare di ragionieria e tecnica commerciale;

2° di titolare di scienze naturali, fisica chimica e merceologia ed esercitazioni merceologiche nel R. Istituto commerciale di Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio di L. 6000 aumentabile, dopo la nomina stabile, di L. 600 per ogni quinquennio, fino ad un massimo di L. 9600.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato, perentoriamente, a tutto il 15 ottobre 1919.

Roma, 10 settembre 1919.

*Il ministro*: FERRARIS.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ai posti:

1° di insegnante titolare di computisteria e ragioneria;

2° e di insegnante titolare di storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nel R. Istituto commerciale di Milano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale e in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio di L. 6000, aumentabile, dopo la nomina stabile, di lire 600 per ogni quinquennio, fino ad un massimo di lire 9.600.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato, perentoriamente, a tutto il 15 ottobre 1919.

Roma, 10 settembre 1919.

*Il ministro*: FERRARIS.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 18 settembre 1919
(*Continuazione*)

*Presidenza del presidente* MARCORA.

FEDERZONI, approva l'istituzione del Sottosegretariato di Stato per le belle arti.

L'attuale Direzione generale si è occupata esclusivamente delle arti maggiori, trascurando quelle forme più modeste, ma che hanno tanta parte nella nostra vita moderna.

Lamenta che al Sottosegretariato di Stato non venga attribuito tutto quanto ha attinenza coll'insegnamento artistico.

Invoca che un più vitale ed efficace impulso venga dato dal nuovo sottosegretario all'insegnamento dell'arte applicata all'industria.

Raccomanda poi che in questa occasione siano finalmente approvati quei provvedimenti a favore del personale delle antichità e belle arti, che sono da tanto tempo attesi e rispondono a vere esigenze di giustizia. Darà voto favorevole alla legge.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, assicura l'onorevole Rava, che fu fautore della legge del 1900 che tanti preziosi vantaggi ha apportato al nostro patrimonio artistico, che i palazzi ceduti dal Re saranno conservati come monumenti d'arte.

Agli oratori, che hanno caldeggiato la sistemazione del personale delle belle arti, osserva che uno dei suoi primi atti fu quello di presentare in proposito un disegno di legge che è stato già esaminato dalla Giunta del bilancio.

Studierà la questione relativa alla alienazione dei doppioni e degli oggetti di scavo che si trovano nei magazzini delle belle arti.

La biblioteca archeologica germanica è presentemente sotto sequestro e custodita in Castel Sant'Angelo e la sua definitiva destinazione verrà decisa in relazione alle deliberazioni che verranno prese dalla Commissione per le riparazioni di guerra.

Terrà conto delle raccomandazioni che gli sono state rivolte da diversi oratori circa l'indirizzo dell'insegnamento artistico.

Dichiara che, se c'è un paese nel quale un Sottosegretariato per le antichità e belle arti appare opportuno, questo è certamente l'Italia.

Qui la varia e mirabile bellezza del paesaggio, formata dalla natura, reclama vigile protezione, che noi, diversamente da altri Stati, da non lungo tempo e con mezzi limitati, abbiamo preso a concedere.

Ma, più che le bellezze naturali, le bellezze dell'arte meritano presso di noi la vigile cura del Governo.

Nessun paese offre, come l'Italia, raccolte le vestigia, i monumenti, le opere di tutte le civiltà.

L'arte greca a Segeste, Girgenti, Siracusa, Selinunte, Taormina, Pestum; l'arte latina nella città immortale, a Ostia, Pompei, Ercolano; la bizantina, a Ravenna; la romanica, a Pisa, la gotica nelle snelle guglie del Duomo di Milano, offrono tesori incomparabili.

L'arte della rinascita e del barocco ha impresso le sue orme gloriose in ogni angolo d'Italia.

Musei e gallerie raccolgono i capolavori di tutte le età e di tutti i paesi.

Osserva che già la privilegiata condizione del nostro paese avrebbe richiesto da tempo la istituzione del sottosegretariato delle Belle arti, che la Francia possiede fino dal 1879, e la Polonia e la Finlandia studiano e si accingono a portare a compimento.

Questa istituzione si manifestò indi più opportuna dal giorno che la munificenza regale ha ceduto allo Stato nuove e preziose opere d'arte.

Si aggiungono ora la libreria di San Marco e le Procuratie Nuove a Venezia, il palazzo dei Pellegrini a Milano, la mole del Pitti a Firenze, il palazzo e la incomparabile villa del Vanvitelli a Caserta, i palazzi di Napoli, le meraviglie del palazzo di Palermo.

Tanta varietà di tesori artistici richiede attenta tutela, più rigorosa custodia, sapienza tecnica di disposizione. E oggi che l'Italia ha dato di sè splendida prova, e conquistato, con la disciplina e il valore, la nobiltà del presente, oggi è onorevole e degno che si provveda a fornire di lustro e di splendore il suo passato immortale.

La istituzione del Sottosegretariato delle antichità e belle arti, non è dunque la creazione di un ufficio di più, ma la precisa affermazione di una ferma volontà di rendere al nostro patrimonio artistico un grado di maggiore elevazione nell'Amministrazione dello Stato, cura assidua, studio di metterlo in valore.

E questo intendimento sembra al ministro giusto e conveniente, perchè richiamerà fra noi, dando maggiore decoro alle cose di bellezza, larghe correnti di dotti e di cultori, di viaggiatori che gioveranno alla pubblica economia; accrescerà la estimazione e la simpatia del mondo civile (Vivissime approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dopo i discorsi efficacissimi dell'on. Rava e del ministro dell'istruzione pubblica, non crede necessario illustrare ulteriormente le ragioni del disegno di legge.

Se si è dichiarato contrario all'aumento del numero dei Ministeri, e se la nuova legislatura dovrà fra i primi argomenti occuparsi della sistemazione dell'Amministrazione centrale, è però fermamente convinto della utilità ed anzi della necessità della istituzione del Sottosegretariato di Stato per l'antichità e per le belle arti, a cui spetterà la responsabilità politica della conservazione del patrimonio artistico nazionale, anche per intensificare in Italia l'industria del forestiero.

Osserva che il disegno di legge non può non avere una benefica ripercussione nel Paese.

Si tratta di una donazione ingente i cui redditi basteranno da soli a provvedere a larghe iniziative dell'Opera dei combattenti.

Fa notare che il Sovrano ha donato anche possedimenti alpini di sua proprietà a la pinacoteca di Capodimonte, essa pure di sua proprietà.

Assicura l'on. Rava che metterà ogni cura perchè l'Opera di assistenza per le famiglie degli impiegati che sono morti senza diritto a pensione, sia presto in grado di funzionare.

Afferma che l'Amministrazione delle belle arti non merita affatto l'addebito che le fu fatto di trascurare la manutenzione e l'assetto degli edifici e delle gallerie ad essa affidate.

Ritiene quindi che la Camera possa essere pienamente sicura sulla sorte futura dei magnifici palazzi che vengono ceduti al demanio.

Conclude confidando che la Camera vorrà approvare all'unanimità il disegno di legge. (Vive approvazioni).

AGUGLIA, presidente della Giunta generale del bilancio, si compiace della discussione breve ed efficace. Esorta la Camera ad approvare unanimemente e con entusiasmo il disegno di legge. (Vive approvazioni.

MONTRESOR, ringrazia il ministro degli affidamenti che gli ha dato e non insiste nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli 1, 2, con l'annessa tabella, e gli articoli 3 e 4).

TURATI, all'art. 5, insieme agli onorevoli Modigliani, Bussi, Musatti, Bernardini, Treves, Albertelli, Marangoni, Todeschini, Quaglino ha presentato un emendamento pel quale al comma *b)* sia detto che taluni degli immobili facenti parte dei beni donati dal Sovrano, potranno essere devoluti non solo ad uso degli enti che provvedano alla assistenza degli invalidi, dei mutilati e degli orfani di guerra, ma anche di quelli che provvedono in genere alla assistenza, alla cura, alla educazione ed istruzione dei figli del popolo o ad opere di coltura popolare.

Crede che a questo suo emendamento non si opponga la volontà del Sovrano.

Vorrebbe pure che della legge potessero beneficiare enti che siano legalmente riconosciuti dopo la promulgazione della legge.

Confida che il Governo e la Commissione vorranno accettare questi due emendamenti.

MONTRESOR, si associa alla seconda proposta dell'on. Turati.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta i due emendamenti dell'on. Turati.

MEDA, ritiene che ampliando eccessivamente gli enti cui possono devolversi i beni immobili donati, si venga a frustrare lo scopo di questa legge.

Vorrebbe per lo meno che gli enti che curano l'assistenza dei mutilati, invalidi e orfani di guerra, fossero preferiti agli enti a cui ha accennato l'on. Turati, e che questa preferenza fosse dichiarata nella legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che la disposizione dovrà essere interpretata nel senso che la preferenza nell'assegnazione degli immobili spetterà agli enti che provvedono all'assistenza dei mutilati, invalidi e orfani di guerra.

(Si approva l'art. 5 con gli emendamenti proposti d'onorevole Turati).

CICCOTTI, insieme agli onorevoli Labriola, Scialoja, Arcà, Tasca, Marangoni, Cannavina, Leone, Lombardi, Macchi, Libertini Pasquale, Bianchi Vincenzo, Arlotta, Girardi, Pezzullo e Gargiulo, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Il palazzo reale di Capodimonte con bosco e giardini annessi viene restituito alla città di Napoli, per uso di scuole all'aperto, colonia montana e altri usi pubblici di carattere igienico e filantropico ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che non può accettare questo emendamento, nè altri dello stesso genere.

CICCOTTI, non insiste, anche per non pregiudicare gli eventuali diritti del municipio di Napoli.

(Si approvano senza discussione gli articoli successivi sino al 10. Si approva l'art. 11 con una modificazione di forma proposta dal deputato Soderini, accettata dal Governo).

MODIGLIANI, sull'art. 12, per il quale l'Amministrazione dello Stato deve rimborsare alla Real Casa l'importo dei miglioramenti che ha conceduto o concederà ai suoi impiegati, vorrebbe conoscere la portata finanziaria di questa disposizione.

Propone la reiezione dell'articolo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che di fronte alla forte riduzione della lista civile è doveroso che il bilancio dello Stato sopperisca direttamente agli aumenti di stipendi per gli impiegati della Real Casa, così come provvede per tutti gli altri impiegati dello Stato.

Prega l'on. Modigliani di non insistere nella sua proposta.

MODIGLIANI, insiste.

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 12.

(È approvato — Sono approvati senza discussione gli altri articoli fino al 16 ed ultimo).

*Votazione segreta.*

MOLINA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Modificazioni alla dotazione della Corona e istituzione presso il Ministero dell'istruzione pubblica del Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti:

Favorevoli 177 — Contrari 39.

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abisso — Adinolfi — Agnelli — Agnini — Aguglia — Albanese — Albertelli — Alessio — Amici Giovanni — Ancona — Angiolini — Arcà — Arlotta — Arrigoni — Arrivabene — Artom.

Baccelli — Balsano — Barzilai — Basaglia — Baslini — Belotti — Beltrami — Berenini — Bernardini — Bertarelli — Bertolini — Bevione — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bissolati — Bonomi Paolo — Boselli — Bovetti — Bruno — Buonvino.

Callaini — Camera — Canepa — Canevari — Caporali — Cappelli — Caputi — Cartia — Casolini Antonio — Cavallera — Cavina — Ceci — Celesia — Celli — Cermenati — Chimienti — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cioffrese — Ciriani — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Cotugno.

Da Como — Daneo — De Bellis — De Capitani — Degli Occhi — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Vargas — De Vito — Di Francia — Di Mirafiori — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Dore — Drago.

Facchinetti — Facta — Faelli — Faranda — Faustini — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Foscari — Fradeletto — Frisoni — Frugoni.

Gallenga — Galli — Gargiulo — Gasparotto — Giampietro — Giaracà — Giovanelli Alberto — Girardi — Giretti — Giuliani — Grabau — Grassi — Grippo — Guglielmi.

Indri.

Joele.

La Pegna — Larussa — La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lombardi — Lo Piano — Luciani.

Macchi — Malcangi — Manfredi — Mango — Manna — Manzoni — Marangoni — Marazzi — Masciantonio — Mauro — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Meda — Mendaia — Miari — Milano — Modigliani — Molina — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Musatti.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Nitti.

Orlando Salvatore.

Pacetti — Pala — Pantano — Paparo — Paratore — Parodi — Patrizi — Pavia — Peano — Pennisi — Perrone — Petrillo — Pezzullo — Pirolini — Pizzini.

Quaglino — Quarta.

Raimondo — Raineri — Rava — Rellini — Riccio Vincenzo — Rindone — Rizza — Rizzone — Roberti — Roi — Romanin-Jacur — Romeo — Rosadi — Rossi Luigi — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salomone — Salterio — Sandrini — Sandulli — Santoliquido — Sarrocchi — Saudino — Schanzer — Scialoja — Sciorati — Sighieri — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Soderini — Soleri — Stoppato — Storoni.

Tasca — Tassara — Tedesco — Teodori — Teso — Theodoli — Todeschini — Torre — Toscanelli — Tosti — Treves — Turati.

Valvassori-Peroni — Venino — Vignolo — Visocchi.

*Sono in congedo:*

Astengo.

Bianchi Leonardo — Buccelli.

Cabrini — Casalini Giulio — Cassuto.

Della Pietra — De Viti de Marco.

Ginori-Conti.

Landucci — Lembo — Loero.
Rota.
Toscano.

*Sono ammalati:*

Battaglieri — Berti.
Giovanelli Edoardo — Graziadei.
Larizza.
Morando.
Olladini.
Pallastrelli — Piccirilli.
Rattone — Roth.
Scano.
Varzi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Bonini Lorenzo.
Ciuffelli — Credaro — Crespi — Curreno.
De Amicis.
Micheli.

*Presentazione e ritiro di disegni di legge.*

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, portante provvedimenti finanziari a favore dei comuni e delle provincie.

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, ritira il disegno di legge:

Riforma dell'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (933).

*Sui lavori parlamentari.*

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di prorogarsi al 24 corrente e che, come primo argomento, sia inscritto nell'ordine del giorno, dopo le interrogazioni, la discussione sul trattato di pace.

MAZZOLANI, vorrebbe che la Camera continuasse i suoi lavori, sia per gli importanti argomenti che sono all'ordine del giorno, sia per le gravi questioni internazionali che tengono sospesi gli animi di tutti gli italiani.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'onorevole Mazzolani di consentire nella proposta del Governo, assicurando che i disegni di legge cui ha accennato saranno discussi.

Quanto alle questioni di politica estera il Governo terrà informato il paese. (Interruzione del deputato Foscari).

All'onorevole Foscari osserva che nella questione di Fiume ha proceduto con grande serenità ed equità.

Mantiene perciò la proposta.

TURATI, crede che la domanda di proroga non nasconda alcun mutamento di situazione politica.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Nessuna!

TURATI. prende atto di questa dichiarazione, e non si oppone alla proposta del presidente del Consiglio. Solo raccomanda che la discussione del disegno complementare alla legge elettorale sia inscritta nell'ordine del giorno prima del trattato di pace.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno conferma che nulla vi è di mutato nella situazione politica.

Coglie l'occasione per smentire la voce di una nuova proroga della legislatura, come quella che attribuisce al Governo la intenzione di non applicare la nuova legge elettorale.

Aggiunge che il Governo si ritiene sorretto da una grande maggioranza nella Camera e nel paese (Interruzioni a destra — Rumori vivissimi all'estrema sinistra).

Se qualcosa potesse far sorgere un dubbio, sentirebbe il dovere di provocare anche immediatamente un voto di fiducia (Commenti a destra).

Consente che il disegno di legge complementare alla legge elettorale sia inscritto nell'ordine del giorno, ma dopo la discussione sul trattato di pace.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta del presidente del Consiglio.

(È approvata).

*Interrogazioni.*

MOLINA, segretario, ne dà lettura.

TURATI, chiede se sia vero che sia stata sospesa la smobilitazione e che si intenda di richiamare due classi.

ALBRICCI, ministro della guerra, dichiara che nulla di vero è in tali voci (Benissimo!).

La seduta termina alle 19,35.

# CRONACA ITALIANA

**Comitato di guerra.** — Ieri, nelle ore pomeridiane, sotto la presidenza dell'on. Nitti, a palazzo Braschi, si è adunato il Comitato di guerra, con l'intervento dei ministri della guerra e della marina e dei capi di stato maggiore dell'esercito e dell'armata.

Assisteva all'adunanza anche l'on. Tittoni.

**La morte di uno dei Mille.** — A Camignone, su quel di Brescia, è morto l'altro giorno il dottor Giuseppe Barboglio, ultimo superstite bresciano dei Mille.

Il dottor Barboglio era nato nel 1839; fu nella spedizione garibaldina del 1866, e fu anche incaricato da Mazzini di missioni segrete per Garibaldi.

**Corrispondenze per le terre redente.** — Alle regie poste si è constatato che molte corrispondenze dirette nella Venezia Giulia o nel Trentino portano l'indirizzo in lingua straniera, anche quando il nome della località è conosciuto solo nella lingua italiana.

L'amministrazione delle poste consiglia di preferire sempre l'indicazione del luogo di destinazione in lingua italiana.

# TELEGRAMMI " STEFANI "

VARSAVIA, 28. — Lo stato maggiore polacco comunica:

Fronte della Rutenia Bianca: Nostri distaccamenti, dopo accanita lotta, hanno occupato il sobborgo di Polak; continui combattimenti avvengono per il passaggio del fiume Dzwissa.

Sono state occupate le località di Uszaczo e Woron. Nella regione di Petrakow, sul fiume Pryper, la nostra flottiglia ha costretto alla ritirata la flottiglia blindata nemica. Sul resto del fronte animate azioni di esplorazione.

Fronte della Volinia: Nel settore di Olewsk il nemico esaurito dai continui attacchi, oppone una resistenza passiva.

LONDRA, 29. — Un comunicato ufficiale dice che il traffico non ha subito alcuna modificazione e che da ieri il servizio di vettovagliamento viene effettuato senza ingombri di sorta.

Da tutte le parti giungono offerte spontanee di prestazioni di opera. Si prendono disposizioni per utilizzarle immediatamente e si fa appello ai volontari che abbiano cognizioni di meccanica, di trasporti automobilistici e di telegrafia senza fili e agli agenti volontari di polizia.

Il governo rivolge poi un appello al paese domandando alla popolazione di combattere lo sciopero economizzando il petrolio, la luce, il carbone ed i viveri e servendosi il meno possibile del telefono e del telegrafo.

Il governo rivolge infine un invito agli smobilitati per condurre i treni.

LONDRA, 29. — Un comunicato ufficiale di stamane dice:

La situazione generale è migliorata. Le misure adottate dal governo risultano efficaci. La distribuzione dei viveri procede bene.

Affluiscono innumerevoli offerte di cooperazione da parte di volontari.

LONDRA, 29. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che, in seguito allo sciopero dei ferrovieri, il governo britannico è stato costretto a far sapere ai governi alleati, che in gran parte dipendono dalla Gran Bretagna per il carbone, che sarà impossibile autorizzare l'esportazione di una qualsiasi quantità di carbone dalle isole britanniche.

PARIGI, 29. — È ritornato lord Derby, il cui stato di salute è sensibilmente migliorato.

PARIGI, 30. — La Commissione della Camera che esamina il trattato di pace con la Germania ha approvato definitivamente il testo della seguente proposta che sarà presentata in suo nome alla Camera:

« La Camera invita il governo ad intendersi con le potenze alleate od associate circa l'applicazione di tutte le misure atte a rendere effettivo il disarmo della Germania e dei suoi alleati mediante l'interdizione di alcune fabbricazioni di guerra o di ogni altra disposizione giudicata necessaria.

Il testo sostituirà la mozione Lefevre della quale il governo aveva chiesto la modificazione.

Barthou è stato nominato relatore.